

PROTOCOLLO D'NTESA PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE PREVENTIVA ALLA
INSTALLAZIONE DI UN IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA

AI SENSI DELL'ART. 4 DELLA LEGGE 300/70, come riformato dall'art. 23 comma 1 del Dlgs.
151/2015

Addì 27 Novembre 2015 presso la sede dell'EBRTS Palermo, si sono riunite

Le Associazioni datoriali di: Federalberghi Uras Sicilia, Fipe Sicilia, Faita Sicilia, Fiavet Sicilia;

Le sotto indicate Organizzazioni sindacali dei lavoratori:

- FILCAMS CGIL rappresentata dal Segretario Regionale, Salvatore Leonardi
- FISASCAT CISL rappresentata dal Segretario Regionale, Domenica Calabrò
- UILTUCS UIL rappresentata dal Segretario Regionale, Marianna Flauto

PREMESSO

- che la sicurezza è sempre più un diritto fondamentale per i cittadini, i lavoratori e gli imprenditori, nonché elemento non secondario per la crescita economica e per il contrasto a tutte le attività illecite e criminali di un territorio;
- che nel corso degli ultimi anni le attività economiche, con particolare riferimento a quelle che prevedono consistenti giacenze di denaro incassate per conto proprio, dello Stato e/o di terzi, sono diventate sempre più esposte al rischio di rapina;
- che la sicurezza nelle attività economiche riguarda sia l'integrità dell'azienda nel suo complesso (ed in particolare quella delle persone che vi operano, siano essi titolari o dipendenti), che dei cittadini in genere che si trovino a stazionare in detti locali;
- che gli impianti audiovisivi ed i sistemi antirapina possono essere utile strumento di prevenzione e dissuasione e deterrenza dei fenomeni criminosi;
- che le nuove tecnologie permettono di elevare notevolmente anche la sicurezza fisica delle persone presenti nei locali aziendali,
- che esiste un'articolata disciplina dettata dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) ed esplicitata dal Garante per la Protezione dei dati personali (Garante privacy) per il tramite di un decalogo sulla videosorveglianza, da ultimo con apposito Provvedimento dell'8 aprile 2010 (G.U. n. 99 del 29 aprile 2010);

Le parti, al fine di fornire attraverso lo strumento paritetico dell'EBRTS un servizio ai propri associati, nel pieno rispetto delle limitazioni indicate nell'articolo 4 della legge n. 300 del 1970 (Statuto dei lavoratori) come riformato dall'art. 23 comma 1 del Dlgs. 151/2015 che affronta il tema dell'utilizzo di tecnologie ed impianti audiovisivi sui luoghi di lavoro e delle relative autorizzazioni, ad ogni effetto di legge e di regolamento e nell'intento di semplificare le procedure per l'ottenimento dell'autorizzazione all'utilizzo delle predette tecnologie nelle aziende, sottoscrivono il presente Protocollo:




PROTOCOLLO D'INTESA

L'odierno Protocollo è valido per l'installazione dei sistemi di videosorveglianza combinati con apparati antifurto/antirapina e/o in funzione antitaccheggio, mentre per le altre nuove tecnologie rimangono in evidenza le previsioni di cui al richiamato Dlgs 151/2015.

Il presente Protocollo ha efficacia: per le imprese aderenti all'Ente Bilaterale Regionale Turismo Siciliano (EBRTS).

Le parti concordano:

- 1) sull'obbligo del titolare e/o del legale rappresentante dell'impresa di informare i dipendenti ed i terzi, con appositi cartelli esposti sia all'esterno sia all'interno dei locali dell'impresa, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/03, e di consegnare al personale apposita comunicazione scritta circa l'attivazione e le modalità di funzionamento dell'impianto, nonché di adeguarsi sulle eventuali nuove discipline dettate dal Garante per la protezione dei dati personali che potrebbero essere emanate a seguito dei nuovi interventi legislativi in materia, tenuto conto che alla data odierna l'unico riferimento circa l'informazione per la videosorveglianza si rinviene nel provvedimento del 08/04/2014 del Garante della privacy. Considerato che tali prescrizioni sono riconducibili alle precedenti previsioni, ai lavoratori sarà resa puntuale informativa scritta, in attesa delle eventuali nuove indicazioni del Garante.
- 2) sulla esigenza che, in assenza di RSA o RSU e nelle more della loro individuazione, venga designato da parte dei lavoratori occupati un "incaricato alla videosorveglianza", con le funzioni di cui al punto 8 del presente protocollo;
- 3) sull'opportunità che l'installazione delle telecamere avvenga in modo che l'angolo di ripresa inquadrì le parti dei locali più esposte al rischio di rapine o di altri comportamenti criminosi, che la possibilità di ripresa dei dipendenti sia subordinata esclusivamente a tale fine applicando il criterio della occasionalità e comunque, nel rispetto della richiamata normativa sulla privacy;
- 4) sull'obbligo che il sistema di videosorveglianza installato sia realizzato a circuito chiuso e che le immagini non possano essere in alcun modo diffuse all'esterno, salvo il caso di attivazione di impianto antifurto/antincendio ed in assenza di personale nella struttura aziendale; che non vi sia la possibilità di registrazione audio;
- 5) sulla limitazione della durata della conservazione delle immagini alle 24 ore successive alla rilevazione, fatte salve esigenze di ulteriore conservazione, in relazione al tipo di attività esercitata, ed inoltre al fine settimana non lavorativo, a festività o chiusura dell'attività turistica;
- 6) sull'utilità che gli apparati siano dotati di indicatori di funzionamento. Nella planimetria dovrà essere individuata la dislocazione dell'impianto (cono e profondità di ripresa delle telecamere, collocazione DVR e monitor, posizione delle postazioni di lavoro fisse);



- 7) sul dovere che l'apparecchiatura di registrazione, nonché gli accessori per il funzionamento debbano essere custoditi in modo appropriato;
- 8) sul principio che le registrazioni possano essere visionate e/o estrapolate, solo in presenza, di RSA e/o RSU e nelle more della loro individuazione, del lavoratore "incaricato della videosorveglianza" come individuato al punto 2), in caso di esigenze motivate da ragioni di sicurezza dei lavoratori, dell'azienda o di terzi e/o di eventi criminosi a seguito dei quali le registrazioni stesse saranno messe a disposizione delle autorità competenti.
- Al fine di assicurare maggior grado di effettività alle tutele disposte per i lavoratori, le immagini potranno essere esportate su supporto fisso solo alla presenza dell'incaricato della videosorveglianza" e previo utilizzo, per l'accesso al sistema di registrazione, di "doppia password" (di cui una in possesso dell'incaricato dei lavoratori) da custodire in busta chiusa e sigillata a cura della Ditta*);
- 9) le immagini acquisite con tale sistema non dovranno essere utilizzate per esigenze o motivi diversi dalla tutela del patrimonio aziendale e/o di sicurezza della sede operativa e dei lavoratori tenuto conto delle previsioni di cui al Dlgs. 151/2015, a condizione che sia stata data adeguata informativa al lavoratore delle modalità di uso degli strumenti e di effettuazione dei controlli nel rispetto della vigente normativa sulla privacy.
- 10) L'impresa che voglia attivare un sistema di videosorveglianza rientrante nella fattispecie oggetto del Protocollo, potrà entrare in possesso della prescritta autorizzazione annuale all'installazione all'esito della seguente procedura:

- a) La presentazione, per il tramite dell'Ente Bilaterale Regionale Turismo Siciliano di apposita richiesta di parere alla "Commissione Tecnica"; Le istanze di cui sopra potranno essere presentate presso la Segreteria dell'Ente Bilaterale Regionale Turismo Siciliano.
- b) La Commissione Tecnica sarà costituita da 3 componenti designati: 3 rappresentanti datoriali di settore, 3 Sindacale, e uno in rappresentanza dell'Ente e si riunirà periodicamente presso i locali dello stesso in Palermo, e potrà decidere di istituire analoghe commissioni in sede territoriali (a richiesta di almeno due parti) in presenza di istanza e su apposita convocazione del Direttore dell'EBRTS. La Commissione Tecnica, esaminata la richiesta, esprimerà o un parere favorevole, favorevole con prescrizioni, o un motivato parere non favorevole;
- c) L'esito del lavoro della commissione verrà sottoposto alle OO.SS. per la sua sottoscrizione;



- d) L'EBRTS curerà l'invio del parere rilasciato e del successivo accordo per la registrazione presso la DTL di competenza;
- e) L'autorizzazione rilasciata con specifico accordo sindacale dovrà essere custodita presso i locali dell'EBRTS nonché quelli aziendali del soggetto e dovrà essere collocata nell'albo delle comunicazioni aziendali e in tutti gli altri strumenti di informativa (cartelli di avvertimento) previsti dalla normativa sulla privacy.
- f) La richiesta di parere dovrà essere formulata e presentata all'Ente Bilaterale Regionale Turismo Siciliano secondo lo schema della documentazione allegato che costituisce parte integrante del protocollo medesimo.
- g) La stessa procedura dovrà essere ripresentata in caso di modifiche al posizionamento, al tipo, al numero o all'utilizzo delle telecamere e del sistema di controllo, di visualizzazione, di accesso e di videoregistrazione.

(*) Nei casi di comprovata urgenza, stante l'impossibilità per "l'incarico alla videosorveglianza" di presenziare alle operazioni di visione o estrapolazione delle immagini, la Ditta potrà aprire la busta sigillata contenente la seconda parte della password (relativa all'incarico della videosorveglianza per i lavoratori) o un duplicato della chiave, con successiva tempestiva comunicazione all'incaricato stesso.

Delle Autorizzazioni rilasciate verrà data notizia sul sito dell'EBRTS www.ebrts.it sezione "videosorveglianza"

Letto, confermato e sottoscritto.

ENTE BILATERALE REGIONALE TURISMO SICILIANO

FILCAMS CGIL Regionale

FISASCAT CISL Regionale

UILTUCS UIL Regionale

Il presente protocollo avrà durata di 36 mesi con tacita proroga di uguale durata salva la possibilità di disdetta da parte dei sottoscrittori del presente accordo.

Allegati:

- 1) Schema di istanza da presentare in triplice copia all'Ente bilaterale;
- 2) Schema elenco documentazione a corredo dell'istanza.

The image shows several handwritten signatures in black ink. There are three distinct signatures at the top, followed by a large, stylized signature that spans across the middle of the page. At the bottom, there are two more signatures, one on the left and one on the right, both appearing to be in cursive script.